

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

4^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029), d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 5
CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione	1
GIACCHÈ (PCI)	4
PISANU, sottosegretario di Stato per la difesa ..	5

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Giacometti ed altri: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebriga-

dieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza», d'iniziativa dei senatori Giacometti, Bozzello Verole, Giacchè, Boldrini, Cappuzzo, Poli, Dipaola, Ianni, Ferrara Maurizio, Cariglia, Dell'Osso, Di Stefano, Pulli, Donato, Evangelisti, Parisi, Genovese, Sartori, Giagu Demartini, Pinto, Lauria e Co-viello.

Prego il senatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Il provvedimento in esame, sicuramente molto atteso, è altamente qualificante. Venendo in-

contro alle aspettative del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, esso pone fine a lunghe discussioni.

Nel corso degli anni, vari interventi legislativi hanno interessato taluni specifici aspetti dello stato giuridico e dell'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Tuttavia, solo con questo disegno di legge viene affrontata, in modo sistematico, la complessa problematica, procedendo ad una razionalizzazione dell'intero comparto e all'unificazione dei più significativi istituti che lo riguardano.

Il provvedimento in esame acquista una fondamentale importanza sotto il profilo della tutela degli interessi del personale, incidendo in maniera concreta sul periodo di «precariato». Questo viene, infatti, unificato su limiti sicuramente accettabili, riducendone in modo sensibile la durata (si passa da una attesa di ben 9 anni ad una ferma di soli 4 anni, minimo indispensabile per tener conto di talune esigenze funzionali ed istituzionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). In sostanza, viene previsto il passaggio automatico in servizio permanente al termine della ferma quadriennale, ad eccezione dei militari che chiedono di essere congelati. A favore dei vicebrigadieri non ancora passati in servizio permanente effettivo e dei militari di truppa dell'Arma e della Guardia di finanza vengono, poi, estesi taluni istituti già in vigore per gli ufficiali e per i sottufficiali. Al riguardo, voglio sottolineare che l'espressione «militari di truppa» è stata annullata sostituendola con quella di «personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati». In tal modo, si è inteso venire incontro ad una richiesta più volte sollecitata dalle categorie interessate.

A parte la nuova caratterizzazione formale, queste categorie possono ora vedere applicati nei loro confronti gli istituti dell'aspettativa per motivi privati e dell'ausiliaria. Le relative norme ripetono quanto già stabilito per gli ufficiali e per i sottufficiali.

Altre disposizioni riguardano l'età minima per contrarre matrimonio, le possibilità di carriera, la disciplina dei concorsi, la sanatoria per violazioni di norme precedenti.

Sono tutti aspetti dello *status* di categorie che a più riprese hanno rappresentato le loro istanze. Essi hanno, quindi, un grande peso sia sotto il profilo morale sia sotto quello materiale.

I miglioramenti nell'*iter* della carriera hanno certamente riflessi di carattere finanziario, ma ritengo che i costi possano essere fronteggiati, almeno per il primo anno, con le normali assegnazioni.

Il provvedimento rappresenta un punto di incontro tra le richieste avanzate dalla rappresentanza militare e le esigenze funzionali delle istituzioni militari.

Senza intaccare i cardini fondamentali delle strutture e degli ordinamenti e senza stravolgere taluni fondamentali principi, si è conseguito un risultato apprezzabile.

Passo ora alla sommaria illustrazione dell'articolo.

L'articolo 1 definisce in maniera chiara le posizioni in cui possono venire a trovarsi i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. In particolare, il comma 2 sancisce l'estensione delle norme relative all'ausiliaria, in analogia a quanto previsto per i sottufficiali in servizio permanente.

L'articolo 2 definisce, allo stesso modo, le posizioni in cui possono venire a trovarsi i graduati, i carabinieri ed i finanziari.

Il comma 5, in particolare, abroga le dizioni «militari di truppa» e «servizio continuativo», sostituendole, rispettivamente, con le dizioni «personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati» oppure «personale appartenente al ruolo finanziari ed appuntati» e «servizio permanente».

L'articolo 3 rappresenta, per il personale, un'autentica conquista perchè porta la durata del «precariato» dagli attuali 9 anni (3 anni di ferma più 2 periodi di rafferma, ciascuno di 3 anni) ad un'unica ferma volontaria di 4 anni.

L'articolo 4 stabilisce che, a conclusione di detta ferma volontaria, i militari possono essere immessi in servizio permanente, salvo esplicita rinuncia degli interessati. Precisa, inoltre, che il militare non meritevole di essere ammesso al servizio permanente viene sottoposto al giudizio del comandante generale, che decide su parere della Commissione di

avanzamento dei sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui stesso designati. Voglio sottolineare l'importanza di questa norma, facendo risaltare che, per la prima volta, gli appuntati avrebbero loro rappresentanti in seno alla Commissione di avanzamento.

L'articolo 5 disciplina la posizione dei militari che, al termine della ferma quadriennale, si trovino in particolari condizioni temporanee di inidoneità al servizio o siano sottoposti a procedimenti penali o disciplinari.

L'articolo 6 prevede un ulteriore vincolo di ferma obbligatoria per i militari ammessi a corsi di specializzazione di elevato livello tecnico, al fine di evitare l'esodo di personale altamente qualificato al termine del ciclo formativo, con conseguente ridotta utilizzazione della loro professionalità da parte dell'istituzione.

La norma ricalca quanto già adottato nell'ambito delle Forze armate (ad esempio in Aeronautica), appunto per premunirsi contro il fenomeno dell'esodo anticipato di elementi preziosi.

L'articolo 7 concerne la detrazione di anzianità per i militari che siano stati detenuti, oppure che siano stati sospesi dal servizio per motivi disciplinari o che abbiano fruito di aspettativa per motivi privati.

L'articolo 8 estende ai carabinieri e finanzieri, così come ai graduati, la possibilità di ottenere l'aspettativa per infermità o per motivi privati. Stabilisce, altresì, la collocazione di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. Anche in questo caso si dà una risposta positiva a richieste più volte avanzate, prevedendo quanto già era stato stabilito per gli ufficiali e per i sottufficiali.

L'articolo 9 apporta un'integrazione assai significativa alle norme attualmente in vigore relative al congedamento di autorità «per scarso rendimento». La dizione viene ampliata e suona così: «scarso rendimento, nonché gravi, reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore». In tal modo, si è voluta offrire una maggiore garanzia, nel senso che il provvedimento può essere adottato solo sulla base di motivate ragioni di carattere disciplinare, sempre che siano state oggetto di specifica sanzione.

L'articolo 10 è un'autentica conquista socia-

le, in quanto estende l'ausiliaria al personale oggetto del disegno di legge.

L'istituto dell'ausiliaria viene trattato, in tutti i suoi aspetti, negli articoli 11 e 12.

Con l'articolo 13 ha inizio la parte relativa all'avanzamento di carriera.

Carabinieri e finanzieri ottengono la qualifica di «scelto» dopo 5 anni di servizio (anziché 6); gli «scelti» diventano «appuntati» dopo 10 anni di servizio (anziché 14); gli «appuntati» diventano «appuntati scelti» dopo 5 anni di anzianità di grado o 15 anni di servizio (anziché 24).

Il comma 5 dello stesso articolo conferma quanto già è stato ottenuto dalla categoria degli appuntati in merito alla qualifica di «ufficiali di polizia giudiziaria», stabilendone la concessione agli appuntati scelti con almeno un anno di anzianità nel grado, previo il superamento di un corso di formazione.

L'articolo 14 amplia le possibilità di accesso alla categoria dei sottufficiali da parte degli appuntati e degli appuntati scelti. Dei posti annualmente disponibili in organico, otto decimi sono riservati agli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri ed i rimanenti due decimi vengono attribuiti - sulla base di corsi-concorsi per titoli ed esami - agli appuntati ed appuntati scelti con determinati requisiti.

Si renderà necessario tener conto delle diverse esigenze della Guardia di finanza, che chiede un diverso rapporto (sette decimi e tre decimi, rispettivamente).

In effetti, i termini generali non mutano, ove si ponga mente al fatto che i carabinieri già prevedono, per altra forma di reclutamento, di attingere dagli appuntati per un numero che di fatto porta, nel totale, ad uno stesso rapporto.

Ritengo, pertanto, di accettare la richiesta della Guardia di finanza, fissando due diverse percentuali (8 decimi e 2 decimi per i carabinieri; 7 decimi e 3 decimi per la Guardia di finanza).

L'articolo 15 disciplina le modalità degli esami dei corsi-concorsi.

L'articolo 16 ribadisce norme già vigenti relativamente allo *status* dei vicebrigadieri, in quanto compatibili con la legge in esame.

L'articolo 17 equipara le norme riguardanti il matrimonio di carabinieri, appuntati, vice-

4^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (8 giugno 1988)

brigadieri e brigadieri a quelle già in vigore per gli ufficiali ed i sottufficiali.

L'articolo 18 vuole sanare le pratiche pendenti per violazione delle norme sul matrimonio.

Gli articoli 19, 20 e 21 contengono le disposizioni transitorie e finali, idonee a garantire la piena applicazione del provvedimento.

In sostanza, siamo in presenza di una proposta di legge che affronta, in maniera globale e razionale, l'intera problematica dello *status* militare delle categorie di base dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Rientra in un processo di omogeneizzazione che rappresenta un'autentica svolta nella legislazione che riguarda l'intero comparto militare.

Il provvedimento ha anche risvolti economici assai interessanti e comporta, quindi, oneri.

Per queste considerazioni non posso che sostenerne la validità e chiederne la rapida approvazione.

Secondo calcoli approssimativi, per la sola Arma dei carabinieri e per l'anno in corso, il costo dovrebbe aggirarsi sui 10 miliardi (orientativamente, 13 miliardi per la Guardia di finanza). Si passerebbe ai 19 miliardi per l'anno 1989 (con variazioni in proporzione per la Guardia di finanza).

Stando a queste indicazioni, la spesa sarebbe piuttosto contenuta.

La legge è vivamente attesa dalle categorie interessate. Risponde alle istanze dalle stesse rappresentate, talvolta in maniera anche molto vivace e con grande enfasi.

Non risponde a tutte le richieste, ma cerca di contemperare gli interessi non sempre convergenti delle categorie e dell'Amministrazione. È il massimo che possa essere concesso.

Le leggi sullo *status* non possono prescindere dalle esigenze irrinunciabili della struttura militare.

Le diverse situazioni con riferimento agli ufficiali, ai sottufficiali ed al personale dei ruoli «appuntati e carabinieri» (e «appuntati e finanziari») devono essere viste in maniera unitaria. Razionalità impone che le soluzioni adottate siano modulari, in attesa che l'auspicata legge-quadro affronti l'intera problemati-

va in maniera organica, dando legittime risposte al personale, ma consentendo all'amministrazione di esercitare al meglio la sua funzione al servizio del Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIACCHÈ. Desidero subito esprimere il consenso del Gruppo comunista al provvedimento in esame; un apprezzamento che risulta del resto già esplicito dal fatto che il disegno di legge n. 1029 reca anche la firma di rappresentanti del nostro Gruppo.

Penso sia significativa anche la rapidità con la quale si vuol giungere alla sua approvazione, come segnale nei confronti di una categoria nella quale per lungo tempo si sono diffusi inquietudine e malessere pienamente giustificati, come è emerso anche dalla relazione del senatore Cappuzzo. In fondo mi sembra che il provvedimento che andiamo proponendo riconosca la necessità di una correzione. Il testo potrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti, ma credo colga già la sostanza delle questioni che ci furono poste in quest'Aula durante l'audizione dei rappresentanti del COCER: così siamo arrivati alla proposta del nuovo stato giuridico che tende ad eliminare situazioni anacronistiche di servitori dello Stato che, pur avendo una carriera limitata, non per questo devono essere mantenuti per tutta la loro esistenza in un ruolo non qualificante.

Le espressioni «militari di truppa» e «di servizio continuativo» sono da eliminare, mentre bisogna sottolineare le funzioni a cui questi militari sono chiamati dalla collettività. Ritengo molto importante perciò questo segnale e il fatto che si sia addivenuti a una riduzione degli anni di precariato. (Le richieste del COCER erano di riduzione a due anni, ma non essendo stato ritenuto questo compatibile con l'ordinamento delle altre categorie, dopo varie considerazioni si è adottata un'altra soluzione, comunque nella stessa direzione).

Seppure non sono state accolte pienamente certe esigenze proposte dai rappresentanti ascoltati, si riconoscono largamente i loro diritti e le loro aspirazioni e rivendicazioni. Lo spirito è quello - come diceva poc'anzi il

collega Cappuzzo - di dare maggior garanzia agli atti affidati alla discrezionalità del comando generale. Anche in tal caso, la questione rilevata dall'articolo 4, relativo alle procedure per i non idonei, ha visto una soluzione diversa da quella proposta dal COCER; però è importante che si dia un senso di oggettività alla soluzione proposta. Se la proposta COCER, di istituire un'apposita commissione per le funzioni indicate da questo articolo non è recepita pienamente, si va comunque nella direzione richiesta perchè si prevede un organo collegiale che deve esprimere un parere. In merito, la Commissione di avanzamento dei sottufficiali non ha una rappresentanza degli appuntati e dei graduati: si tratta perciò di integrarla, formulando l'auspicio che in futuro la stessa composizione della Commissione preveda questi ulteriori rappresentanti.

Nell'articolo 9, trattando dello scarso rendimento, si decide che non può essere definito arbitrariamente, ma deve essere collegato a mancanze disciplinari e ad atti accertati. Anche qui, pur non identificandosi completamente il provvedimento nelle proposte del COCER, cerca quanto meno coglierne lo spirito.

Ritengo non sia di poco conto anche l'anticipazione di carriera così come proposta. Se porrà qualche problema per la Pubblica sicurezza, dove è ancora presente il limite dei sedici anni per l'appuntato scelto, mi sembra però che vi sia un orientamento positivo nel sindacato, e congiuntamente anche nel Ministero dell'interno, per arrivare ad un allineamento su questa proposta. Quindi non ci dobbiamo sentire a disagio pensando di creare degli squilibri, perchè tale proposta risponde ad un criterio di organicità ed appare sensata.

Ritengo significativo anche l'articolo 18 (oltre agli altri che consentono la riserva dei posti), che si riferisce alle norme sul matrimonio seguendo il criterio dell'unificazione (superando l'anacronismo della differenza tra ufficiali, sottufficiali e graduati). È previsto il

recupero di coloro che a queste norme hanno trasgredito, giustificato dal fatto che si trattava di norme superate.

Credo si debba auspicare una rapida approvazione del provvedimento per dare una risposta sollecita a queste esigenze produttivamente affrontate dopo l'incontro col COCER. Avevamo peraltro lasciato in sospeso una questione di rilievo, in quanto quell'incontro era stato proposto per avviare un nuovo tipo di rapporti tra la rappresentanza parlamentare, il Ministero e il COCER stesso. Trattammo invece altri argomenti, come questo dello stato giuridico, e mi sembra si debba riprendere pertanto quella prima proposta. Ugualmente andrebbe riaperta la discussione su determinati aspetti della legge sulla leva. Dobbiamo comunque sottolineare la produttività del metodo adottato, vale a dire l'audizione delle categorie interessate ed in seguito il lavoro di concerto dei diversi Gruppi politici per arrivare ad un disegno di legge che esprima la volontà di corrispondere alle esigenze manifestate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PISANU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda perfettamente con le valutazioni espresse nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano i prescritti pareri delle Commissioni competenti, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consiglieri parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE